



## Deliberazione della Giunta

n. 1739 del 18 giugno 2004

OGGETTO: L.R. 21.01.2000, n. 3 “*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*”. Articolo 37.  
Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento rifiuti.

L'Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'art. 37 della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 stabilisce che i soggetti gestori di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, sia speciali che urbani, devono corrispondere un contributo ambientale ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti.

In particolare, la disposizione di legge in parola, alla lettera c), del comma 3, stabilisce che la Giunta regionale provvede. "*c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato alla presenza degli impianti.*"

Alla luce delle disposizioni introdotte dalla nuova legge regionale, tenuto conto delle numerose richieste avanzate in tal senso da alcune Amministrazioni comunali direttamente interessate, appare necessario definire preliminarmente i predetti criteri, nelle more della rideterminazione dell'entità del contributo ambientale originariamente sancito, con appositi provvedimenti di Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 64 ter della L.R. 16.04.1985, n. 33, introdotto dall'art. 29 della L.R. 23.04.1990, n. 28.

Si ritiene opportuno sottolineare che il beneficio in questione appare giustamente riconoscibile a favore di quelle Amministrazioni comunali che siano esposte ai disagi correlati alla gestione di impianti di smaltimento di rifiuti autorizzati e collocati di fatto in altro Comune ma in prossimità del confine del territorio di propria competenza.

Tale dislocazione, in tutta evidenza, appare oggettivamente in grado di arrecare una serie di inconvenienti ambientali e talora igienico - sanitari alla collettività residente nei paraggi che legittimano il riconoscimento, quanto meno, di un ristoro in termini economici a valere sull'ammontare del contributo da versare in favore del Comune sede di impianto.

In considerazione di quanto esposto si ritiene ragionevole che l'eventuale ripartizione con i Comuni confinanti dovrà essere espressamente stabilita nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ovvero in altro specifico atto di competenza della Amministrazione provinciale, con riferimento al quantitativo totale di rifiuti adottati compresi quelli relativi all'esercizio provvisorio, tenendo conto, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti criteri:

- quantità e tipologia dei rifiuti conferiti agli impianti;
- realizzazione dell'impianto ad una distanza inferiore a 500 m dal confine con comuni diversi da quello ove ha sede l'impianto (tale distanza si calcola per le discariche dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti, e per gli altri impianti dal perimetro dell'area effettivamente interessata dall'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti);
- direttrici prevalenti del traffico di accesso all'impianto in un raggio di 5 chilometri;

- immediate ricadute ambientali (emissioni, odori, etc.) derivanti dall'esercizio dell'attività correlate con specifiche situazioni ambientali (es. direzione dei venti; etc.).

E' solo il caso di ribadire che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 37, comma 4, della L.R. n. 3/2000, il gettito derivante dall'applicazione del contributo deve essere dai Comuni destinato ad interventi finalizzati prioritariamente al ristoro del disagio indotto nel territorio per la presenza dell'impianto; a tale riguardo, e a titolo esemplificativo, dovranno essere privilegiati interventi tesi a: migliorare la viabilità; ridurre i disagi correlati all'emissione di polveri e rumori; incrementare l'adozione di presidi di controllo ambientale; riqualificare l'area interessata sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione e statale e regionale ed in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30.08.1993, n. 42, fattene proprie le argomentazioni;

VISTO l'articolo 37, in particolare i commi 3 e 4, della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

#### DELIBERA

- A. La ripartizione del contributo fra il Comune sede di impianto ed i Comuni confinanti è espressamente stabilita nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto ovvero in altro specifico atto di competenza della Amministrazione provinciale, con riferimento al quantitativo totale di rifiuti adottati compresi quelli relativi all'esercizio provvisorio, tenendo conto, a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti criteri:
  - quantità e tipologia dei rifiuti conferiti agli impianti;
  - realizzazione dell'impianto ad una distanza inferiore a 500 m dal confine con Comuni diversi da quello ove ha sede l'impianto (tale distanza si calcola, per le discariche, dal perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti, e per gli altri impianti dal perimetro dell'area effettivamente interessata dall'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti);
  - direttrici prevalenti del traffico di accesso all'impianto;
  - immediate ricadute ambientali (emissioni, odori, etc.) derivanti dall'esercizio dell'attività correlate con specifiche situazioni ambientali (es. direzione dei venti; etc.).
- B. In tali casi il gestore dell'impianto provvederà a versare ai Comuni confinanti individuati nel provvedimento indicato al punto precedente la quota spettante del contributo.
- C. I gestori di impianti in esercizio nonché i Comuni interessati dalla presenza di detti impianti devono provvedere ad applicarne le disposizioni del presente provvedimento a far data dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R.V.
- D. Il presente provvedimento va pubblicato integralmente sul B.U.R. e viene trasmesso alle Province, ai Comuni interessati, all'ARPAV e agli Enti responsabili di bacino costituiti e agli A.T.O. nel frattempo costituiti

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan